

Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 “Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.” REGIONE PIEMONTE

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO LEGGE VIOLATO	ARTICOLO PREVISIONE SANZIONE	SANZIONE(1) (euro)	PMR(1)	AUTORITA' COMPETENTE	SEQUESTRO
Il responsabile di un animale d'affezione è obbligato, in aggiunta a quanto espressamente disciplinato dalle leggi o da altre fonti normative:	art. 5 comma 4	Art. 37 comma 2 lettera a)	300-1500	500	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)
a rispondere della salute e del benessere dell'animale e a garantirgli ambiente, cure, alimentazione e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisici ed etologici, secondo le caratteristiche di specie, razza, sesso ed età	lettera a)	Art. 37 comma 2 lettera a)	300-1500	500	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)
a fornire quantità adeguate di acqua e una alimentazione adeguata ai bisogni fisiologici dell'animale;	lettera b)	Art. 37 comma 2 lettera a)	300-1500	500	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)
a procurargli adeguate possibilità di movimento e nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà da attuare in modo che l'animale non subisca sofferenze	lettera c)	Art. 37 comma 2 lettera a)	300-1500	500	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)
ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora	lettera e)	Art. 37 comma 2 lettera a)	300-1500	500	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)
a garantire l'adeguato controllo dell'animale d'affezione, al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità	Lettera f)	Art. 37 comma 2 lettera a)	300-1500	500	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)

Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 “Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.” (prontuario a cura di OIPA Italia ODV)

Il responsabile di un animale d'affezione è obbligato, in aggiunta a quanto espressamente disciplinato dalle leggi o da altre fonti normative:	art. 5 comma 4	Art. 37 comma 2 lettera b)	300-1500	500	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)
ad adottare ogni accorgimento utile a evitare la riproduzione non pianificata	Lettera m)	Art. 37 comma 2 lettera b)	300-1500	500	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)
/						
Il responsabile di un cane ad aggressività non controllata vigila sulla detenzione dello stesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone o animali e a tal fine ottempera alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 7, nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione di cani a rischio di aggressività non controllata.	Art 6 Comma 1	Art. 37 comma 2 lettera c)	1000-5000	1.667	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)
I cani ad aggressività non controllata sono sottoposti a una visita del medico veterinario comportamentalista, mirata a esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre <u>i quaranta giorni</u> dall'aggressione a persone o animali.	Art 6 Comma 2	Art. 37 comma 2 lettera c)	1000-5000	1.667	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)
I comuni, in collaborazione con le Asl, gli ordini professionali dei medici veterinari, i dipartimenti di scienze veterinarie, gli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali, nonché gli operatori del settore cinofilo di comprovata esperienza nella gestione dei cani ad aggressività non controllata istituiscono e organizzano percorsi formativi per i proprietari dei suddetti cani con rilascio di specifica attestazione; le caratteristiche dei percorsi formativi devono	Art 6 comma 3	Art. 37 comma 2 lettera c)	1000-5000	1.667	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)

Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 “Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.” (prontuario a cura di OIPA Italia ODV)

rispettare i contenuti base di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009 (Percorsi formativi per i proprietari dei cani) e vengono specificate con apposito provvedimento della Giunta regionale. <i>(N.d.A.: non ottempera a partecipare ad un corso)</i>						
Fino al superamento dell’esame valutativo di cui al comma 4 il responsabile di un cane ad aggressività non controllata è tenuto ai seguenti obblighi: a) applicare il guinzaglio e la museruola al cane quando si trova in luoghi aperti al pubblico;	Art 6 comma 7 Lettera a)	Art. 37 comma 2 lettera c)	1000-5000	1.667	Comune dove si è accertato l’illecito	(A)
b) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal cane.	Art 6 comma 7 Lettera b)	Art. 37 comma 2 lettera c)	1000-5000	1.667	Comune dove si è accertato l’illecito	(A)
detenere animali d’affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;	Art 7 comma 1 lettera d)	Art. 37 comma 2 lettera d)	300-1500	500	Comune dove si è accertato l’illecito	(A)
esercitare la pratica dell’acconteraggio con animali così come disposto dall’articolo 8	Art 7 comma 1 lettera l)	Art. 37 comma 2 lettera e)	500-2500	833	Comune dove si è accertato l’illecito	(A)-(B)
<u>donare, cedere, vendere, trasferire la proprietà a titolo oneroso</u> di animali d’affezione non identificati o non registrati ai sensi dell’articolo 24	Art 7 comma 1 lettera m)	Art. 37 comma 2 lettera e)	500-2500	833	Comune dove si è accertato l’illecito	(A)
<u>donare, cedere, vendere, trasferire la proprietà a titolo oneroso</u> animali d’affezione in attività ambulanti e occasionali	Art 7 comma 1 lettera q)	Art. 37 comma 2 lettera e)	500-2500	833	Comune dove si è accertato l’illecito	(A)

Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 “Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.” (prontuario a cura di OIPA Italia ODV)

consentire la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi	Art 7 comma 1 lettera r)	Art. 37 comma 2 lettera e)	500-2500	833	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)
offrire animali d'affezione in premio, in omaggio o in vincita di giochi nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche o pubblicitarie	Art 7 comma 1 lettera t)	Art. 37 comma 2 lettera e)	500-2500	833	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)
È vietata la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti di età inferiore a quella fissata dalla normativa nazionale vigente.	Art. 16 comma 6	Art. 37 comma 2 lettera e)	500-2500	833	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)
È vietato, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare <u>animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute</u> , in evidente stato di maltrattamento, <u>impossibilitati alla deambulazione</u> o comunque <u>sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti</u> , è altresì vietato l'accattonaggio con <u>cuccioli di animali di età inferiore ai centottanta giorni</u> e <u>gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio.</u>	Art. 8 comma 1	Art. 37 comma 2 lettera e)	500-2500	833	Comune dove si è accertato l'illecito	(A) -(B)
maltrattare o allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in stato di libertà	Articolo 7 comma 1 lettera s)	Art. 37 comma 2 lettera f)	300-1500	500	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)
Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenimento simile, salvo che per ragioni sanitarie documentabili, per misure urgenti e temporanee di sicurezza, per ragioni cinotecniche **	Articolo 7 comma 2	Art. 37 comma 2 lettera g)	150-450	150	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)

Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 “Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.” (prontuario a cura di OIPA Italia ODV)

vietato agganciare la catena a <u>collari a strozzo</u>	Art 7 comma 2	Art. 37 comma 2 lettera h)	1000- 5000	1.667	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)
Gli animali non possono essere portati al guinzaglio, quando il conduttore si muove in bicicletta o con altri mezzi di trasporto simili	Art 7 comma 6	Art. 37 comma 2 lettera i)	150- 450	150	Comune dove si è accertato l'illecito	(A)
È vietata, altresì, la detenzione, vendita, cessione, ed esposizione di animali d'affezione che hanno subito le mutilazioni di cui al comma 1 (<i>N.D.A. la recisione delle corde vocali; il taglio delle orecchie; asportazione delle unghie e dei denti; il taglio della coda</i>)	Art 10 comma 5	Art. 37 comma 2 lettera l)	1000- 5000	1.667	Comune dove si è accertato l'illecito	(C)
1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale d'affezione o finalizzati ad altri scopi non curativi sono vietati, in particolare riguardo a: a) la recisione delle corde vocali; b) il taglio delle orecchie; c) asportazione delle unghie e dei denti; d) il taglio della coda.	Art. 10 comma 1	Art. 37 comma 2 lettera l)	1000- 5000	1.667	Comune dove si è accertato l'illecito	(C)
L'esercizio dell'attività di commercio di animali d'affezione e toelettatura sono soggette a segnalazione certificata d'inizio attività al comune, in base ai requisiti definiti con provvedimento della Giunta regionale, fatti salvi i divieti fissati per il commercio e l'allevamento di animali esotici.	Art. 16 comma 3	Art. 37 comma 2 lettera m)	500- 2500	833	Comune dove si è accertato l'illecito	(C)
Gli operatori del settore cinofilo che effettuano attività di addestramento dei cani, a titolo professionale o privato, sono soggette alla presentazione della segnalazione certificata	Art. 16 comma 7	Art. 37 comma 2 lettera m)	500- 2500	833	Comune dove si è accertato l'illecito	(C)

Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 “Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.” (prontuario a cura di OIPA Italia ODV)

d’inizio attività al comune dove si svolge ’addestramento e all’Asl di riferimento, che provvede a vidimare il registro delle attività predisposto dall’operatore in cui sono riportati i dati identificativi degli animali soggetti ad addestramento. (<u>N.d.A. esercizio dell’attività senza la prevista segnalazione certificata</u>)						
---	--	--	--	--	--	--

Articolo 37 comma 3 prevede: “In caso di recidiva la pena è triplicata.”

****** bisogna aspettare il regolamento attuativo per la piena applicazione di questa sanzione (si veda nota 6)

NOTE:

(1) L’articolo 37 comma 7 prevede “L’entità delle sanzioni di cui al comma 2 sono rivalutate in applicazione dell’articolo 19 della legge regionale 8 agosto 2023, n. 17 (Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Si riporta per comodità l’articolo 19 della legge regionale 17/2023: “ Art. 19. (Rivalutazione delle sanzioni)

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevista in leggi regionali, può essere aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione media nazionale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei due anni precedenti, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro il 28 febbraio dell’anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale, sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, come determinata ai sensi dei commi 1 e 2, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, oppure per difetto se è inferiore a detto limite”

(2) Le sanzioni in base al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 17/2023 sono state arrotondate

(3) Si riporta articolo 37 comma 4: “I servizi veterinari delle Asl e le guardie zoofile riconosciute con decreto prefettizio concorrono con le altre autorità pubbliche preposte all’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché all’accertamento delle violazioni relative.”

(4) Si riporta l’articolo 37 comma 5 “**Le sanzioni sono introitate dal comune** e sono utilizzate per tutti gli interventi e azioni connesse agli animali d’affezione di cui alla presente legge”

(5) Si riporta l’articolo 37 comma 6 “Il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali, nell’esercizio delle funzioni istituzionali, hanno diritto di accesso, di concerto con i soggetti di cui al comma 4 e senza alcuna necessità di preavviso, ai canili, ai gattili o ai rifugi pubblici o privati.” Da leggere insieme all’articolo 29 comma 9 “Nei canili pubblici sono consentiti gli accessi alle guardie zoofile di cui all’articolo 37, comma 4.”

Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 “Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.” (prontuario a cura di OIPA Italia ODV)

(6) Art 38 “Regolamento di attuazione “: “1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un regolamento attuativo, che definisce in particolare:

- a) le modalità tecniche di utilizzo temporaneo della catena o di altro strumento di contenzione di cui all’articolo 7.
- b) le modalità tecniche di realizzazione delle aree di sgambamento di cui all’articolo 12;
- c) le modalità di trasporto degli animali d’affezione secondo i principi di cui all’articolo 15;
- d) i contenuti minimi del registro di carico e scarico di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
- e) le procedure di autorizzazione dei cimiteri di cui all’articolo 20;
- f) le procedure di inumazione di cui all’articolo 22;
- g) il registro delle presenze del cimitero per animali d’affezione di cui all’articolo 23;
- h) gli interventi di controllo del randagismo felino di cui all’articolo 28;
- i) i criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia, le modalità di gestione sanitaria dei canili municipali, nonché i criteri di riserva di posti nei canili pubblici di cui all’articolo 29;
- l) la definizione delle attività con cui la Regione favorisce gli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali nel territorio regionale e la disciplina dei rifugi per il ricovero di animali randagi di cui all’articolo 30;
- m) i criteri per la detenzione di animali di proprietà in luoghi diversi da un’abitazione di cui all’articolo 33.”

SEQUESTRI: (fatto salvo sequestri a carattere penale non rientranti nella previsioni della L.R)

- (A) L’articolo 37 comma 1 prevede “In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 16, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della Asl per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere e i costi relativi sono a carico del detentore dell’animale”
- (B) Articolo 8 comma 2 prevede “ Gli animali utilizzati per la pratica dell’acattonaggio, in contrasto ai divieti di cui al comma 1, possono essere sottoposti a sequestro preventivo a fini di confisca nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa statale in materia se è accertato che non sussiste un legame affettivo tra il detentore e l’animale.”
- (C) Si ricorda quanto previsto dall’articolo 13 comma 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale.” che prevede: “Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.”

Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 “Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.” (prontuario a cura di OIPA Italia ODV)

REVISIONE PRONTUARIO 01/2024 : redatto in data 12 aprile 2024 ovvero il giorno dopo della pubblicazione sul Bollettino Regionale della legge regionale 16/2024